

Roma, 10 marzo 2020

Cari Colleghi,

dal 10 marzo è in vigore il nuovo DPCM (All. 1) che aggiorna le misure di contenimento del contagio da Coronavirus ed estende a tutto il territorio nazionale quanto limitato ad alcune aree del Nord Italia dal DPCM dell'8 marzo. **Resta in vigore fino al 3 aprile.**

Riassumiamo quindi tutti i contenuti di maggiore interesse per la Medicina Generale.

- Occorre evitare gli spostamenti in entrata e uscita dai territori, nonché all'interno degli stessi, salvo spostamenti motivati da **comprovate esigenze lavorative** o situazioni di necessità ovvero **spostamenti per motivi di salute**. Riteniamo pertanto che gli spostamenti dei MMG sia per recarsi negli studi o nelle sedi di attività o al domicilio di pazienti siano consentite, così come lo spostamento del paziente presso studi e ambulatori, purché ne sia sempre **comprovabile la necessità**.

**Alleghiamo il modulo** (All. 2) pubblicato nel sito del Ministero degli Interni e in dotazione alle forze di pubblica sicurezza, da esibire o da compilare sul posto in caso di controllo.

- Ai soggetti con febbre e/o sintomi di infezione respiratoria è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio, limitare i contatti sociali e **contattare il medico curante** il quale attiverà i provvedimenti determinati presso la propria Regione/Azienda.
- Viene ribadita espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. **Inoltre si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari**. Pertanto si ribadisce ulteriormente la necessità di limitare al massimo il contatto tra MMG e pazienti in tutti i casi in cui la prestazione possa essere rimandata o risolta telefonicamente, in particolar modo nei confronti della fascia per la quale la morbilità e mortalità da coronavirus risulta più elevata.
- Si raccomanda ai datori di lavoro la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, ferma restando la possibilità del telelavoro, mentre sono sospesi i congedi per il personale sanitario. Ne deriva la valutazione di eventuale **congedo per i nostri dipendenti di studio medico**, o di gestione a distanza per esempio dell'attività telefonica, ma non del personale infermieristico che deve comunque essere adeguatamente protetto.
- Non sono sospesi gli esami di abilitazione alla professione di medico chirurgo.
- Non sono sospesi i **corsi di formazione specifica in medicina generale**.
- La riammissione alle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute **solo** a malattia infettiva **soggetta a notifica obbligatoria**, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti.



- L'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, **residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani**, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.
- Nello svolgimento delle **procedure concorsuali** pubbliche e private sono adottate opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai partecipanti la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro.
- Sono sospesi congressi, riunioni, meeting ed eventi sociali, in cui è coinvolto **personale sanitario** o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità.
- In riferimento all'assistenza ai detenuti, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano mediante adeguati presidi i nuovi ingressi **negli istituti penitenziari** e negli istituti penali per minorenni. **I nuovi ingressi sintomatici sono posti in isolamento raccomandando la valutazione di misure di detenzione domiciliare.** Limitazioni anche per i colloqui con i famigliari e per la libertà vigilata.

Infine è ribadito quanto già decretato il 1 e 4 marzo:

- Il personale sanitario si attiene alle misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute; sono quindi vigenti tutte le disposizioni anche locali finalizzate ad evitare contatti diretti a rischio tra medici e pazienti potenzialmente infetti. In particolare, si ribadisce che chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato o abbia sostato nei Comuni di cui all'allegato 1 del decreto del 1 marzo, deve comunicare telefonicamente tale circostanza al proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta.
- Viene inoltre ribadita la procedura di certificazione per assenza dal lavoro per i soggetti posti in quarantena ed estesa la stessa procedura a soggetti posti in isolamento fiduciario perché positivi al tampone e asintomatici o paucisintomatici. Tale procedura non necessita di contatto diretto tra il MMG e il soggetto posto a sorveglianza sanitaria: *nei casi in cui sia stata accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, l'operatore di Sanità Pubblica informa inoltre il medico di medicina generale/pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione ai fini INPS. In caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata a INPS, datore di lavoro, e il MMG/PLS in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificando la data di inizio e fine;*
- Il Decreto ribadisce per il caso sottoposto a sorveglianza sanitaria asintomatico che in caso di comparsa di sintomi il paziente deve *avvertire immediatamente il MMG/PLS e l'operatore di Sanità Pubblica;*